



COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia Rieti

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE CON
POSTEGGIO
NEI MERCATI, POSTEGGI
ISOLATI E FIERE**

INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di Riferimento

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO NEI
MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 2 – Esercizio dell'attività

Art. 3 – Produttori Agricoli

Art. 4 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

Art. 5 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI

Art. 6 – Concessione del posteggio, durata , rinnovo

Art. 7 – Tributi per l'occupazione del posteggio

Art. 8 – Decadenza dalla concessione del posteggio

Art. 9 – Soppressione del posteggio

Art. 10 – Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 11 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 12 – Indirizzi in materia di orari

Art. 13 – Norme igienico sanitarie

Art. 14 – Vendita a mezzo di veicoli

CAPO IV – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 15 – Istituzione nuovi mercati

Art. 16 – Assegnazione dei posteggi

Art. 17 – Trasferimento dei mercati

Art. 18 – Scambio di posteggio e miglioria

Art. 19 – Produttori Agricoli

Art. 20 – Posteggi temporaneamente liberi assegnati agli spuntisti

Art. 21 – Graduatorie del mercato

Art. 22 – Mercati localizzazione, caratteristiche ed orari

Art. 23 – Posteggi fuori mercato

CAPO V – FIERE

Art. 24 – Elenco Fiere del Comune di Antrodoco

Art. 25 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo

Art. 26 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 27 – Presenze dei concessionari di posteggi

Art. 28 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

CAPO VI – MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Art. 29 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

CAPO VII – MERCATI STRAORDINARI SPECIALIZZATI

Art. 30 – Ambito di applicazione

Art. 31 – Modalità organizzative

Art. 32 – Aree per i mercatini

Art. 33 – Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

CAPO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 34 – Sanzioni amministrative

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Disposizioni transitorie

Art. 36 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 37 – Abrogazione di precedenti disposizioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Normativa di riferimento:

- Legge Regionale Lazio 18 Novembre 1999 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;
- Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 aprile 2002;
- Disposizioni dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, in data 5 luglio 2012, in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010;
- Delibera Giunta Regionale Lazio 1/7/2014 n. 417;
- Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".

CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 2 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti ed a cooperative e può essere svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni nelle aree individuate dal Comune.
2. Le autorizzazioni sono distinte in :
 - **Tipo A:** Patto è rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio ed abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e, limitatamente alle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - **Tipo B:** Patto è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente intende iniziare l'attività. Essa abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale; all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati nell'ambito regionale; alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, previo esplicito consenso del proprietario e/o detentore dei luoghi.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici (alimentare e/o non alimentare) a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.;

Art. 3 Produttori Agricoli

1. I produttori agricoli iscritti nel registro imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e S.E.I. presso il Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio, la domanda di assegnazione deve essere presentata al Comune sede del posteggio, secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, gli eventuali prodotti non provenienti dalla propria azienda.

Art. 4 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
2. In caso di affidamento in gestione si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
3. In caso di titolarità in capo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni si applicano le disposizioni previste all'art. 15 e 16 del presente regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 5 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - Perdita del possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i.
 - Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio. In tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a 6 mesi per comprovata necessità, a seguito di motivata istanza dell'interessato.
 - Decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 - Revoca del posteggio per mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico.
 2. La sospensione è disposta:
 - In presenza di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
 - In caso di particolari gravità. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali, il danneggiamento della sede stradale, della segnaletica, delle piantagioni, degli elementi di arredo urbano.
- Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 114/98 la sospensione dell'attività è disposta per un periodo non superiore a 20 giorni.

CAPO II – NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI

Art. 6 – Concessione del posteggio, durata, rinnovo.

1. La durata delle concessioni comunali dei posteggi, secondo quanto previsto dall'art. 1 Delibera di Giunta Regionale Lazio 417/2014, è pari a 12 anni.
2. Alla scadenza, esse sono riassegnate con le procedure di selezione in base ai seguenti criteri e punteggi di priorità così come previsto dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 05/07/2012 recepita dalla Regione Lazio con Delibera Giunta Regionale 01/07/2014 n. 417, in attuazione al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010:
 - a) **criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:**
 - 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.

Ripartizione punteggi:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - 2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione (esclusivamente in fase di prima applicazione come previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera a) 2) salvo diverse modifiche o integrazioni successive):
 - in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, come proposto dalle Regioni si attribuisce un punteggio pari a 40 punti,
 - per il soggetto titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
 - per il soggetto titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:

- a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando;
 - b) il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto d'affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio;
 - l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.
 - b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, come proposto dalle Regioni nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera b, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
 - c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: Come proposto dalle Regioni nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera c, si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati;
 - d) Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nel caso di mercati con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento (Parametro stabilito dal punto 7 dell'intesa del 05/07/2012);
3. Assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.
- A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
 - 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane ...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
 - 4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. A1) del presente articolo - anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
 - 5) Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero

tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento (Parametro stabilito dal punto 7 dell'intesa del 05/07/2012).

B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati già esistenti.

Come proposto dalle Regioni si applica nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente articolo.

4. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

5. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

6. La dimensione massima dei posteggi viene fissata in (8m x 4m)=32 mq. Rimane ferma la possibilità di rilasciare, nei singoli casi, previo parere favorevole del Comando Polizia Locale, la concessione all'occupazione di superfici maggiori, a seguito di motivata specifica richiesta dell'operatore, che ne dimostri, essendo in possesso di autonegozio mobile, la necessità al fine del corretto esercizio della propria attività di vendita;

7. Per i posteggi da assegnare ad operatori con strutture ed autoveicoli commerciali che utilizzano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinarie e di riscaldamento cibi, dovranno essere rispettate nella loro individuazione e nelle distanze di sicurezza tutte le direttive impartite dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - con atto prot. n. 3794 del 12/03/2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture, rimovibili e auto negozi";

Art. 7 - Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla tassa di smaltimento dei rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di leggi e regolamenti.

2. I tributi dovranno essere versati nei modi e nei termini previsti negli specifici regolamenti comunali e sono dovuti fino al giorno in cui il posteggio risulta assegnato al concessionario.

Art. 8 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato, l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dal primo giorno di assenza. Per i mercati settimanali, il numero di assenze non giustificate, oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 (diciassette).

2. In caso di subingresso o reintestazione, il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione.

Art. 9 - Soppressione del posteggio

1. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità, carenze igienico sanitarie ecc. l'operatore ha la priorità nell'assegnazione di un nuovo posteggio comunque disponibile quale che sia il settore merceologico. Il posteggio concesso in sostituzione di quello soppresso non può avere una superficie inferiore e deve essere possibilmente localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio,

ha facoltà di esercitare nell'area limitrofa a quella ove era localizzato il posteggio soppresso che ritiene più adatta, previo nulla-osta della Polizia Locale che verifica il rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altro motivi di pubblico interesse.

Art. 10 - Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione del posteggio è revocata per omesso pagamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche per uno o più anni antecedenti.
2. La revoca sarà disposta a seguito di formale comunicazione di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 11 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico indicato nell'autorizzazione di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico, nonché dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza, nonché le ricevute di avvenuto pagamento del canone per l'Occupazione Suolo Pubblico e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
3. I prodotti esposti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti dal presente regolamento (art. 22), disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. I banchi, gli autoservizi, gli autonegozi mobili e le attrezzature devono essere collocati nello spazio concesso, entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature compresi eventuali automezzi. Lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e non devono creare disagio ad altri operatori. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo e molestia e non devono precludere la visuale degli altri banchi. Non devono costituire altresì intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, e passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. In caso di assenza o impedimenti temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori, identificati nelle forme di legge, i quali devono sempre essere muniti dell'autorizzazione amministrativa originale e di delega del titolare del posteggio.
10. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti da loro prodotti e smaltirli nelle modalità di legge, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ivi compresa le indicazioni fornite dall'Amministrazione in materia di decoro urbano.

12. E' vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
13. E' vietato danneggiare le sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad esso appartengono pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
14. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In occasione di festività infrasettimanali o in occasione di eventi per la promozione del territorio, previo accordo con le organizzazioni di categoria, può essere autorizzato lo svolgimento del mercato.
2. Qualora la giornata del mercato coincida con lo svolgimento di manifestazioni patronali, religiose, culturali, sportive o di promozione turistica il mercato, sentite le organizzazioni di categoria, può essere anticipato/posticipato/sospeso.

Art. 13 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, ed in particolare dall' Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

Art. 14 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.
2. Gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL , oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- prot.n. 3794 del 12/03/2014 o ad eventuali successive disposizione o normative in materia.

CAPO IV MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 15 - Istituzione di nuovi mercati

1. L'istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati fuori del mercato, avviene facendo riferimento alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato fuori del mercato sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Nel relativo provvedimento saranno indicati:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e loro superficie;
 - d) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e) numeri di posteggi riservati ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 8/11/1991;
 - f) settori merceologici dei posteggi.
3. Alla deliberazione di cui sopra è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici o riserve e la circolazione pedonale e veicolare.

4. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento (Parametro stabilito dal punto 7 dell'intesa del 05/07/2012).

Art. 16 - Assegnazione dei posteggi

- 1 - L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato fuori del mercato, è rilasciata a seguito di avviso pubblico, predisposto dal Comune sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, dalla vigente normativa statale e regionale in vigore, nonché delle disposizioni adottate in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010 e nella DGR Lazio n. 417/2014.

Art. 17 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento del mercato in altro sito, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensioni e commerciali più simili possibili a quelli precedenti.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria. In via d'urgenza, lo spostamento provvisorio del mercato in altro sito per sopravvenute accertate situazioni di pubblico interesse è disposto con Delibera di Giunta Comunale.
3. Lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, per motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, previo nulla-osta della Polizia Locale.

Art. 18 - Scambio di posteggio e miglorie

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
Lo scambio è subordinato ai vincoli di settore merceologico (alimentare e non alimentare).
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è ratificato dalla Giunta Comunale, previo pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Polizia Municipale, ed è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti per l'Occupazione Suolo Pubblico e Tassa smaltimento rifiuti nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La domanda non può essere accolta qualora il suo accoglimento comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati o la modifica della destinazione merceologica del posteggio (alimentare e non alimentare);
- 4) Prima di disporre la procedura di cui all'art. 6 comma 3 lettera B) del presente Regolamento per l'assegnazione dei posteggi liberi compresi nel mercato, l'Ufficio competente, provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, tramite un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori assegnatari di posteggi, per la stessa tipologia merceologica del posteggio resosi libero nel mercato in questione, da pubblicare all'Albo Pretorio almeno 30 giorni prima dell'assegnazione.
 - In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la migloria deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, a quella dell'eventuale dante causa. A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari progressi;

In caso di operatori aventi la stessa anzianità di presenza nel mercato

- b) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;

in caso di operatori aventi la stessa anzianità di presenza e la stessa anzianità dell'esercizio dell'impresa

- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
- La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti residui liberi.

Art. 19 - Produttori Agricoli

1. Ai produttori agricoli, vengono riservati appositi posteggi nell'osservanza di quanto stabilito dal punto 5.3 del DGR Lazio n. 139/2003 e cioè un numero di posteggi riservato ai produttori agricoli non inferiore al 10% e ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono assegnati tramite avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente regolamento o dall'art. 6 del presente regolamento se già intestatari di posteggio (per l'assegnazione dei posteggi si applicano le stesse norme degli operatori commerciali);
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al seguente art. 20.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto (operatore agricolo) non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
5. La concessione di posteggio per i produttori agricoli ha durata 12 anni ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei prodotti da porre in vendita, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni.
6. La superficie massima dei posteggi riservati ai produttori agricoli è stabilita in $8\text{m} \times 4\text{m} = \text{mq. } 32$.

Art. 20 – Posteggi temporaneamente liberi. Assegnazione agli spuntisti

1. Nei mercati e per i posteggi isolati nel caso di assenza dell'operatore assegnatario o del coadiutore o preposto, come previsto dall'art. 7, si procede all'assegnazione del posteggio da parte della Polizia Municipale mediante spunta ad altro operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A e di tipo B, così come specificato all'art. 5 comma 2, secondo le graduatorie spuntisti distinte per singolo mercato o posteggi isolati. Ai fini della spunta, per ogni mercato regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere registrate, dal personale della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36 comma 8 della L.R. Lazio 33/99 e s.m.i., su apposito registro, previsto dal successivo art. 42 comma 3 della Legge Regionale 33/99 e s.m.i.;
2. Le graduatorie degli spuntisti vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze in quel mercato o posteggio isolato cumulate con quelle dell'eventuale dante causa;
 - A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche dimostrare mediante documentazione aggiornata;
 - In caso di parità di requisiti di cui ai due punti precedenti si effettuerà il sorteggio.
3. Qualora l'operatore spuntista, assegnatario temporaneo del posteggio, non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria
4. La spunta è effettuata a decorrere dalle ore 8,15 della giornata di mercato o di attività dei posteggi isolati e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio, non

- presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria spuntisti.
5. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - a) estremi dell'autorizzazione/scia con cui si intende effettuare la spunta (che deve essere allegata in copia);
 - b) data inizio attività commercio su aree pubbliche, risultante dal R. E.A.
 6. Gli operatori spuntisti dovranno esibire all'atto della spunta i titoli specificati al comma 1, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività;
 7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;
 8. Non è consentito ad uno stesso soggetto presentarsi alla spunta con titolo diverso da quello comunicato al comma 5 ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
 9. Nel caso di occupazione del posteggio da parte degli spuntisti, il pagamento dell'Occupazione Suolo Pubblico dovrà essere effettuato direttamente al personale del Corpo di Polizia Locale preposto ai controlli. In caso di mancato pagamento il soggetto non potrà essere assegnatario di eventuale posteggio resosi disponibile in quel giorno né ottenere la presenza nella stessa giornata.
 10. Vengono azzerate le presenze quando l'operatore spuntista non abbia effettuato almeno una presenza nel corso dell'anno di riferimento.
 11. Gli spuntisti sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi e divieti già previsti per altri operatori di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
 12. La tariffa per la giornata di spunta è dovuta nella misura stabilita nel vigente Regolamento per L'Occupazione di Suolo Pubblico.

Art. 21 Graduatorie

1. Il Comando di Polizia Locale provvede a stilare, per ogni mercato e per i posteggi isolati, due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - La graduatoria dei titolari di posteggio, distinta per ogni singolo mercato, detta “Graduatoria assegnatari”, distinta per settori merceologici e per produttori agricoli aggiornata nell'ordine secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
 - La graduatoria degli operatori spuntisti, distinta per ogni singolo mercato e per i posteggi isolati, detta “Graduatoria Spuntisti” distinta tra operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze nel mercato.

Art. 22 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

Censimento Mercati

1. MERCATO DOMENICALE di Antrodoco

Tipologia: Mercato su strada (mercato che occupa temporaneamente nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine);

Ubicazione: piazza IV Novembre, piazza del Popolo e piazza Martiri della Libertà;

Ubicazione in caso di spostamento temporaneo totale o parziale (a causa di esigenze temporanee): piazza Martiri della Libertà o altra eventuale sede individuata con Delibera di Giunta;

– Il numero totale dei posteggi è pari a 24, la loro collocazione è indicata nell'allegata planimetria;

–La dimensione dei posteggi è la seguente:

- n. 18 posteggi Non alimentari (piazza IV Novembre e piazza del Popolo) di 8 m X 4 m (totale mq. 32);
- n. 4 posteggi Alimentari (piazza Martiri della Libertà lato Ausl) di 8 m X 3 m (totale mq. 24);
- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli di cui uno riservato per quelli con produzione biologica (piazza Martiri della Libertà lato Ausl) di 8 m X 3 m (totale mq. 24);

– Svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza: **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento: **DOMENICA mattina**

Eccezioni (Domeniche in cui non si svolgerà il mercato): Pasqua e qualora coincidano con la domenica - Natale, Capodanno e 15 Agosto.

L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.

Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Sui posteggi assegnati l'operatore potrà esercitare la propria attività nei giorni, modalità ed orari stabiliti con l'utilizzo esclusivamente di autonegozi mobili o banchi temporanei. E' fatto divieto assoluto di installare sui posteggi assegnati costruzioni stabili o arrecare modifiche allo stato dei luoghi. Terminata l'attività di mercato le aree dovranno essere lasciate libere da strutture, mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori entro le ore 14:30.

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo delle operazioni di cui sopra.

Localizzazione posteggi

La localizzazione dei posteggi è rappresentata dalla pianta planimetrica di cui all'allegato.

2. POSTEGGI ISOLATI

POSTEGGI ISOLATI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLE GIORNATE DI MARTEDI' e GIOVEDI'

Tipologia: Posteggi isolati;

Ubicazione: **piazza Martiri della Libertà;**

- Il numero totale dei posteggi è pari a 4 (così come stabilito dalla D.C.C. n. 54 del 03/08/1995)
- La dimensione dei posteggi è la seguente:
 - n. 4 posteggi (piazza Martiri della Libertà lato Ausl) di dimensioni 8 m X 3 m (totale mq. 24) (n. 1-2-3-4 dell'allegata planimetria);

- Svolgimento: **ANNUALE**
- Cadenza: **SETTIMANALE**
- Giornata svolgimento: **MARTEDI' Mattina**
- L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.
- Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Ubicazione: Largo Pisacane;

- Il numero totale dei posteggi è pari a:
 - n. 2 nella giornata di martedì;
 - n. 4 nella giornata di giovedì;
- La dimensione dei posteggi è la seguente:
 - Posteggi (Largo Pisacane) di dimensioni 8 m X 3 m (totale mq. 24) (ubicazione nell'allegata planimetria);
- Svolgimento: **ANNUALE**
- Cadenza: **SETTIMANALE**
- Giornata svolgimento: **MARTEDI' e GIOVEDI' Mattina**
- L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.
- Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Ubicazione: via Regina Margherita- San Terenziano;

- Il numero totale dei posteggi è pari a n. 2
- La dimensione dei posteggi è la seguente:
 - n. 2 posteggi di dimensioni 8 m X 3 m (totale mq. 24) (ubicazione nell'allegata planimetria);
- Svolgimento: **ANNUALE**
- Cadenza: **SETTIMANALE**
- Giornata svolgimento: **MARTEDI' e GIOVEDI' Mattina**
- L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.
- Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Ubicazione: fraz. Rocca di Fondi (Ediva);

- Il numero totale dei posteggi è pari a 1
- La dimensione dei posteggi è la seguente:

- n. 1 posteggi di dimensioni 8 m X 3 m (totale mq. 24) (ubicazione nell'allegata planimetria);
- Svolgimento: **ANNUALE**
- Cadenza: **SETTIMANALE**
- Giornata svolgimento: **MARTEDI' e GIOVEDI' Mattina**
- L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.
- Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Ubicazione: fraz. Rocca di Corno (piazza);

- Il numero totale dei posteggi è pari a 1;
- La dimensione dei posteggi è la seguente:
 - n. 1 posteggi di dimensioni 8 m X 3 m (totale mq. 24) (ubicazione nell'allegata planimetria);
- Svolgimento: **ANNUALE**
- Cadenza: **SETTIMANALE**
- Giornata svolgimento: **MARTEDI' e GIOVEDI' Mattina**
- L'orario di vendita è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con sgombero delle aree entro le ore 14:30. Le operazioni di montaggio devono iniziare non prima delle ore 7:30 e devono terminare alle ore 8:30, quelle di smontaggio non potranno iniziare prima delle ore 13:00 e dovranno terminare entro le ore 14:30.
- Orario di spunta: dalle ore 8:15.

Eccezioni (giornate in cui non si svolgeranno le operazioni di vendita su tali posteggi): qualora coincidano con le giornate di martedì e giovedì - Natale, Capodanno e 15 Agosto.

Sui posteggi assegnati l'operatore potrà esercitare la propria attività nei giorni, modalità ed orari stabiliti con l'utilizzo esclusivamente di autonegozi mobili o banchi temporanei. E' fatto divieto assoluto di installare sui posteggi assegnati costruzioni stabili o arrecare modifiche allo stato dei luoghi. Terminata l'attività le aree dovranno essere lasciate libere da strutture, mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori entro le ore 14:30.

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo delle operazioni di cui sopra.

Localizzazione posteggi

La localizzazione dei posteggi è rappresentata dalla pianta planimetrica di cui all'allegato.

Art. 23 - Posteggi fuori mercato

1. Il Comune con apposita deliberazione consiliare può istituire posteggi fuori mercato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari stabilendone la relativa superficie.
2. Con la medesima deliberazione la vendita presso i suddetti posteggi può essere limitata a specifici generi alimentari e non alimentari.
3. L'attività di vendita può, inoltre essere limitata a determinati giorni della settimana e mesi dell'anno.
4. Le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato sono quelle previste dall'art. 16 del presente regolamento.
5. Le modalità di svolgimento dell'attività sono quelle previste dal presente regolamento.

CAPO V - FIERE

Art. 24 - Elenco Fiere nel Comune di Antrodoco

Le Fiere si svolgono nell'abitato di Antrodoco (Piazza Marconi, Piazza IV Novembre, Piazza Martiri della Libertà, Via Lungo Velino, Ponte Melvin Jhonson, Ponte San'Anna, Via Luigi Mannetti) e sono:

- Fiera di San Benedetto - seconda domenica di marzo numero complessivo di posteggi n. 102 delle dimensioni di :
 - Posteggi di dimensioni 8 x 4 n. 67;
 - Posteggi di dimensioni 8 x 3 n. 16;
 - Posteggi di dimensioni 4 x 4 n. 19.

Di cui n. 10 posteggi riservati ai produttori agricoli di cui uno riservato per quelli con produzione biologica;

- Fiera di Sant'Anna - 26 luglio di ogni anno numero complessivo di posteggi n. 102 delle dimensioni di:
 - Posteggi di dimensioni 8 x 4 n. 67;
 - Posteggi di dimensioni 8 x 3 n. 16;
 - Posteggi di dimensioni 4 x 4 n. 19.

Di cui n. 10 posteggi riservati ai produttori agricoli di cui uno riservato per quelli con produzione biologica;

La collocazione dei posteggi è indicata nell'allegata planimetria.

ART. 25 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo

1. Per effetto di quanto dispone la L.R. n. 33/99 e di quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale Lazio "Presa d'atto del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 ex art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010 in materia di aree pubbliche", il Comune in cui ha sede la Fiera, rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per la durata pari a 12 anni sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di avviso pubblico emesso sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, dalla vigente normativa statale e regionale in vigore, nonché delle disposizioni adottate in sede di Conferenza unificata Stato Regioni, in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010 e nella DGR Lazio n. 417/2014, tenendo conto delle seguenti priorità:

a) **criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:**

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. A tal fine, si considera come valutabile solo l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.

Ripartizione punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

- 2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione (esclusivamente in fase di prima applicazione come previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera a) 2) salvo diverse modifiche o integrazioni successive):

- in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, come proposto dalle Regioni si attribuisce un punteggio pari a 40 punti,
 - per il soggetto titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;

- per il soggetto titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
 - c) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista dal bando;
 - d) il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando per la presentazione delle domande, di riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto d'affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo concessorio;
 - l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, come proposto dalle Regioni nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera b, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
- c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: Come proposto dalle Regioni nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 punto 2 lettera c, si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati;
- e) Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento (Parametro stabilito dal punto 7 dell'intesa del 05/07/2012).

2. Assegnazione di posteggi nelle fiere di nuova istituzione.

- A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
 - 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
 - 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane ...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

- 4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'art. 25 punto 1. lettera a) - anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
- 5) Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nel caso di fiere con numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento (Parametro stabilito dal punto 7 dell'intesa del 05/07/2012).

B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nelle fiere già esistenti.

Come proposto dalle Regioni si applica nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in fiere già istituite, i criteri di cui all'art. 25, del presente regolamento.

4. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

5. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
6. La dimensione massima dei posteggi viene fissata in (8m x 4m)=32 mq. Rimane ferma la possibilità di rilasciare, nei singoli casi, previo parere favorevole del Comando Polizia Locale, la concessione all'occupazione di superfici maggiori (massimo la superficie equivalente a due posteggi per operatore (16X4)), a seguito di motivata specifica richiesta dell'operatore, che ne dimostri, essendo in possesso di autonegozio mobile, la necessità al fine del corretto esercizio della propria attività di vendita;
7. Per i posteggi da assegnare ad operatori con strutture ed autoveicoli commerciali che utilizzano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinarie e di riscaldamento cibi, dovranno essere rispettate nella loro individuazione e nelle distanze di sicurezza tutte le direttive impartite dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - con atto prot. n. 3794 del 12/03/2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture, rimovibili e auto negozi.
8. Le domande devono essere trasmesse con le modalità ed entro i termini previsti dall'avviso pubblico del Comune a pena di esclusione dalla graduatoria.
9. Il titolare di più autorizzazioni può presentare una sola domanda di partecipazione ad una stessa fiera.
10. Qualora si rendano disponibili posteggi, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, la concessione di posteggio viene rilasciata agli operatori aventi diritto in base alla graduatoria della stessa fiera: tale concessione avrà durata fino alla data di scadenza della concessione originariamente rilasciata.
11. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare al comune sede della fiera l'avvenuto trasferimento della titolarità, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, vengono riservati appositi posteggi nell'osservanza di quanto stabilito dal punto 5.3 del DGR Lazio n. 139/2003 e cioè un numero di posteggi riservato ai produttori agricoli non inferiore al 10% e ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio.

2. Per l'assegnazione dei posteggi si applicano le stesse norme degli operatori commerciali (Risoluzione n.116329 del 21 marzo 2018 - Commercio sulle aree pubbliche - Commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Applicabilità ai produttori agricoli);
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per l'edizione della fiera, ad altri produttori agricoli che ne abbiano fatto richiesta nei termini suindicati, tenendo conto dell'ordine di graduatoria. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
4. In una stessa fiera, uno stesso soggetto può essere titolare di una sola concessione di posteggio.

Art. 27 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, può occupare il posteggio non prima delle ore 06.00 ed entro le ore 08.00; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato, sono assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, agli operatori non concessionari di posteggio presenti nell'area fiera.

CAPO VI - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Art. 29 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Il Comune può autorizzare manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Le stesse potranno avere una durata non superiore a sette giorni e potranno svolgersi nel periodo natalizio, carnevalesco ed estivo, in concomitanza di manifestazioni di promozione del territorio e iniziative turistiche. Tali manifestazioni non dovranno pregiudicare il regolare svolgimento del mercato domenicale e l'attività dei posteggi isolati.
2. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale.
3. La Giunta Comunale valuterà quelle proposte rispondenti alle suddette caratteristiche.
4. Anche in tali occasioni vige il rispetto di tutte le normative di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità ecc.

CAPO VII – MERCATI STRAORDINARI SPECIALIZZATI

Art. 30 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 139/2003 il Comune può istituire mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi antiquariato, oggetti usati, hobbisti, oggetti da collezione e prodotti tipici.

Art. 31 – Modalità organizzative

1. I mercatini possono essere organizzati:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi od Uffici interni;
- su richiesta avanzata da associazioni e Imprese (anche individuali) nel rispetto della normativa di settore.

Art. 32 – Aree per i mercatini

1. Per lo svolgimento dei mercatini possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:
 - area pubblica scoperta messa a disposizione dal Comune
 - area privata scoperta di cui il Comune abbia la disponibilità.

Art. 33 – Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici dei territori di riferimento.

CAPO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 34 - Sanzioni amministrative

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Per la violazione alle altre disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. Per la violazione di norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti) si applicano le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni violate.
4. Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Per le violazioni alle norme di leggi e/o regolamenti speciali: (occupazione di suolo pubblico, circolazione stradale, normativa sui rifiuti, sul commercio, igienico-sanitaria) l'autorità competente è quella prevista dalle specifiche normative di settore. Alle stesse autorità vanno inoltre, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Disposizioni transitorie

1. Per quanto attiene la normativa igienico sanitaria essendo i mercati meglio descritti nell'art. 22 del presente regolamento già esistenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 ed essendo ubicati nel centro storico o in zone urbane dove non è possibile l'adeguamento integrale alla suddetta ordinanza, come previsto dal comma 2° dell'art. 11 "Disposizioni transitorie e finali" dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 è comunque vincolato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 dell'atto normativo in questione;
2. Considerato che nella pianificazione del mercato applicata con la presente regolamentazione, si procederà alla soppressione di un posteggio a Piazza del Popolo, precisamente lato farmacia, all'operatore commerciale interessato verrà assegnato altro posto stessa piazza tra i posteggi rimasti liberi. In via generale criteri da utilizzare per gli eventuali spostamenti dei posteggi sono i criteri attuativi stabiliti dal D.Lgs n. 114/1998, L. R. n. 3371999 e dal punto 5.4 della Delibera C. R. n. 139/2003.

3. Le eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia, nonché le disposizioni assunte in sede di conferenza unificata di cui al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010, integrano e modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda le Fiere già esistenti nel Comune di Antrodoco al fine di effettuare una opportuna ricognizione della situazione di fatto anche in considerazione del loro spostamento in occasione degli eventi sismici del 2016/2017, si procederà ad una ricognizione delle presenze nelle manifestazioni fieristiche al fine di compilare una graduatoria per la futura assegnazione definitiva dei posteggi. Tale ricognizione sarà effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell' Articolo 47 del DPR n. 45/2000, su modulo predisposto e consegnato agli operatori, in cui verranno indicate le presenze nelle Fiere e il numero di posteggio che è stato occupato dall'anno 2018 (anno di consolidamento posizione fiera a causa degli eventi sismici 2016/2017). L'amministrazione si riserva di controllare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà prima di procedere alla definizione della graduatoria. Conseguentemente a tale ricognizione si procederà alla regolarizzazione delle assegnazione dei posteggi con il rilascio di opportuna autorizzazione avente validità fino al termine di scadenza previsto dall'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, in data 5 luglio 2012 e dalle successive proroghe.

Art. 36 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni assunte in sede di conferenza unificata, di cui al comma 5 dell'art. 70 del d.lgs. 59/2010 ed eventuali successive disposizioni normative in materia.

Art- 37 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali esclusivamente nelle parti in materia di mercato domenicale, posteggi isolati e fiere in contrasto con il suo contenuto.